

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO

Nella seduta del 23/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente premette di essere titolare di un contratto di mutuo stipulato con l'intermediario convenuto. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio dell'Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio 2012, ex D.L. del 6 giugno 2012, n. 74, è stata effettuata la sospensione automatica delle rate dei mutui intestati a soggetti residenti nei comuni indicati nel decreto, fino al 31.12.2012. La sospensione è stata applicata ricorrendo alla modalità del silenzio-assenso. Il ricorrente contesta l'addebito, al termine dei sei mesi di sospensione, degli interessi maturati sulla quota di capitale residuo, per i mesi di sospensione; interessi questi ultimi che sono stati rateizzati sulle restanti rate del mutuo, "in modo unilaterale e senza aver chiesto al dichiarante l'autorizzazione ad applicare questo tasso". In data 19 febbraio 2013, il ricorrente presenta formale reclamo all'Intermediario segnalando la "totale mancanza di informazioni preliminari riguardo ai costi finanziari e alle modalità di applicazione della sospensione, che ha ingenerato un aumento della rata di € 18,77 e, quindi, un maggior costo complessivo del mutuo pari a ca.

€ 1.800.00”, con conseguente lesione del “diritto di rinunciare ad un aiuto che ritengo troppo oneroso”.

L’Intermediario afferma che, a seguito del sisma che il 20 e 29 maggio 2012 devastò una vasta area dell’Emilia Romagna del Veneto e della Lombardia, il governo ha emanato il decreto legge n. 74 del 2012 -in vigore dall’8.06.2012-, che all’art.8, c.1, sub 9), consentiva di sospendere le rate dei mutui stipulati nella zona interessata dal sisma. L’Intermediario convenuto ha provveduto immediatamente a comunicare alla clientela interessata le novità legislative, applicando da subito la sospensione *ex lege* d’ufficio. Di fatto lo stesso ricorrente ha beneficiato con ogni immediatezza di tale disposizione. Contemporaneamente l’Intermediario ha diffuso tramite affissione nelle Filiali e comunicato stampa ai mezzi d’informazione, un avviso alla clientela nel quale ha indicato “con estrema chiarezza, le modalità di applicazione della sospensione e le condizioni di esecuzione”. In data 2.8.2012, il ricorrente ha chiesto, mediante comunicazione di rinuncia ad avvalersi della sospensione, il ripristino delle rate, che è stato eseguito in data 13.8.2012. Successivamente però, per tramite della cointestataria, in data 12.09.2012 “richiede nuovamente la sospensione delle rate del mutuo ... e il riaccredito delle rate pagate dal 30/06 al 31/08”. Tale richiesta è stata prontamente evasa dall’Intermediario. Il ricorrente, in una corrispondenza e-mail che va dal 4 al 31 gennaio 2013, ha chiesto spiegazioni circa l’addebito maggiorato della rata interessi. Non convinto dei chiarimenti fornitigli dall’Intermediario, in data 19.02.2013 ha presentato formale reclamo e successivamente ricorso all’ABF, lamentando un difetto di informazione e contestando l’applicazione degli interessi sulla sospensione. Secondo l’Intermediario il difetto di informazione è del tutto inesistente, eccepisce infatti: di aver “fornito tutte le indicazioni necessarie e, come risulta evidente dalla lettura dell’ “avviso” di cui all’allegato sub 3) chiarendo senza ombra di dubbio la natura onerosa, pur limitatamente ai soli interessi sui mutui, della sospensione”; di aver posto il ricorrente, anche mediante i colloqui e le comunicazioni intervenute con la Filiale -anche in occasione della doppia decisione in relazione all’utilizzo o meno della sospensione- “nelle condizioni di approfondire, valutare, meditare se poteva essergli conveniente o meno la sospensione, quindi di valutare l’opportunità dell’operazione”. In ordine poi alla contestazione degli interessi sulla sospensione, l’intermediario richiama la Decisione ABF del 15.3.2013, n. 1433, con cui il Collegio di Roma, relativamente ad una problematica analoga sorta in occasione del terremoto in Abruzzo, ha confermato la validità dell’addebito degli interessi da sospensione. L’Intermediario chiede pertanto di non accogliere il ricorso.

Poiché la carenza di informazioni preliminari sulle modalità di sospensione non ha permesso di valutare l’opportunità dell’operazione che ha generato un “aumento della rata mensile di € 18,77 e causerà un aumento complessivo del mutuo di € 1.783,00”, parte ricorrente chiede che “a partire dalla prossima rata vengano sospesi gli addebiti su indicati e rimborsati quelli già trattenuti”.

DIRITTO

La controversia verte in ordine alle modalità di calcolo degli interessi sulle rate sospese quando è prevista la sospensione integrale delle stesse, e in particolare se tali interessi debbano essere calcolati sulle rate il cui pagamento è stato sospeso ovvero sul capitale residuo.

A tal proposito è bene riprodurre la norma speciale, che riguarda il caso in esame, contenuta nell’art. 8 del DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2012, n. 131). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 1° agosto 2012, n. 122. - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 . L'art. 8 recita precisamente: "Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali - 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012: (...) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari ..." [evidenziazione nostra].

Osserva il Collegio che, al di là della laconicità della disposizione, gli interessi devono calcolarsi sull'importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull'intero debito residuo. Tale soluzione trova fondamento nel fatto che tali interessi "di sospensione" sono aggiuntivi rispetto a quelli contrattuali, che risultavano già *ab origine* calcolati nell'importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento. Le rate sospese, infatti, sono collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente. Peraltro, l'interesse di sospensione dovrà essere calcolato sulla sola quota capitale delle rate interessate.

Dispone dunque il Collegio che l'intermediario storni la quota di interessi che eccede quelli così individuati.

IL CASO.it
P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo degli interessi nei termini di cui in motivazione, restituendo al ricorrente le somme eventualmente versate in eccedenza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO